



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di ASCOLI PICENO

Cod. Fis. 80000270449 - P.IVA 00376180444

Via CARRAFO n. 21

Centralino 0736/81871 – Ufficio 0736/818729 – Cell. 348.3348739 – Fax 0736/818760
poliziamunicipale@comune.casteldilama.ap.it - poliziamunicipale@pec.comune.casteldilama.ap.it



Prot. n.

Ordinanza n. 79

Regolamentazione della circolazione stradale nel tratto di strada compreso tra Via Chiarini n. 37 e C.da Colle Cese n. 13

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

PRESO ATTO l'istanza presentata dalla Sig.ra Maria Vallorani, acquisita con prot. n. 8023 del 16/06/2020, con la quale, in qualità di legale rappresentante dell'ASD Giochi Tradizionali Castel di Lama CF. 92062440448 con sede legale in Via Scirola 20, riconosciuta ai fini sportivi dal CONI e affiliata alla Federazione italiana Giochi e Sport Tradizionali n. 743AP20 per le discipline LANCIO della Ruzzola e del FORMAGGIO, richiedeva per lo svolgimento dell'attività sportiva di allenamento, l'autorizzazione all'uso della strada comunale di Contrada Colle Cese per tutte le giornate di sabato e domenica di giugno, luglio e agosto 2020 a partire dalle ore 15:00 alle 18:00;

TENUTO CONTO della configurazione dei luoghi interessati e della circolazione veicolare che vi si svolge nonché della necessità riguardo lo svolgimento dell'evento in argomento;

VISTA altresì l'autorizzazione prot. n. 8254 del 19/06/2022 rilasciata dal Responsabile dell'Area Vigilanza.

RISCONTRATA la necessità di assicurare adeguate condizioni di sicurezza, sia per lo svolgimento dell'evento sia per la circolazione stradale;

VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del D.lgs 30/04/1992 n. 285 "NUOVO CODICE DELLA STRADA";

VISTO il Regolamento di Esecuzioni e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16/12/1992 N. 495;

VISTI gli artt. 107 e 109 del TESTO UNICO sull'ordinamento degli ENTI LOCALI, approvato con D.lgs 18/08/2000 n. 267;

DATO ATTO che la sottoscritta è il Responsabile del Procedimento relativo al presente atto:

ORDINA

PER I MOTIVI SOPRA ESPOSTI, DI ISTITUIRE A FAR DATA DAL 20/06/2020, PER TUTTE LE GIORNATE DI SABATO E DOMENICA DEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 2020, CON ORARIO DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 18:00:

- o LA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE NEL TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA VIA CHIARINI CIVICO N. 37 E CONTRADA COLLE CESE CIVICO N. 13.

AVVERTE

L'ASD Giochi Tradizionali Castel di Lama richiedente è fatto obbligo di rispettare le disposizioni di seguito elencate:

- Provvedere a propria cura e spese a rendere noto agli utenti della strada le prescrizioni della presente ordinanza mediante il posizionamento della prevista segnaletica stradale di chiusura temporanea della strada e mantenerla in perfetta efficienza per tutta la durata della manifestazione;
- Garantire con proprio personale dotato di bracciale o altro indumento muniti di segno di riconoscimento, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso di gara con particolare riferimento agli accessi laterali della medesima strada;
- Adottare tutte le opportune cautele per la sicurezza della circolazione e la tutela della pubblica incolumità, al termine dell'evento la circolazione stradale dovrà essere ripristinata in sicurezza, gli eventuali ingombri dovranno essere debitamente rimossi ed allontanati dalla carreggiata stradale;

DEMANDA

Al personale appartenente alla Polizia Locale e agli altri Organi di POLIZIA STRADALE ci cui all'art. 12 del D.lgs 30/04/1992 n. 285 NUOVO CODICE DELLA STRADA, la vigilanza sul rispetto di quanto disposto dalla presente Ordinanza.

AVVISA

Le prescrizioni, gli oneri e gli obblighi e le responsabilità inerenti quanto sopra indicato sono a carico dell'ASD Giochi Tradizionali Castel di Lama, nella persona di Sig.ra Maria Vallorani.

La scrivente Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che potrebbero verificarsi a persone o a case per effetto della presente autorizzazione, inoltre, deve essere garantita la sospensione immediata della manifestazione in caso di necessità attinente alla pubblica incolumità.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 07/08/1990, avverso alla presente ordinanza, chiunque via abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/1971 entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale Marche, in alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/1971.

In relazione all'art. 37, comma 3° del D.lgs n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE LI 20/06/2020

**IL RESPONSABILE DELL' AREA VIGILANZA
(Dott.ssa Patrizia Celani)**

Si comunichi ai seguenti enti ed indirizzi:

- | | |
|---|--|
| - ALBO PRETORIO | |
| - AL CENTRO OPERATIVO 118 ASCOLI PICENO
areavasta5.asur@emarche.it | PEC 118@asl13.marche.it - |
| - AL COMANDO CARABINIERI DI CASTEL DI LAMA | PEC tap29603@pec.carabinieri.it |
| - AL COMANDO VV.FF. ASCOLI PICENO | PEC com.saiaop.ascolipiceno@cert.vigilfuoco.it |